



Regione Umbria

Giunta Regionale

Direzione regionale Risorse, programmazione, cultura e turismo
Direzione regionale Governo del territorio, ambiente e protezione civile
Direzione regionale Salute e Welfare

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE SANITARIO DA DESTINARE ALL’ALLESTIMENTO DI UN OSPEDALE DA CAMPO, DI PROPRIETÀ DELLA REGIONE UMBRIA, PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA SANITARIA COVID-19 ED ALTRE SITUAZIONI EMERGENZIALI DI CARATTERE SANITARIO

CIG _____

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

PREMESSE

Con la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, prorogato con successiva Deliberazione del 29 luglio 2020 fino al 15 ottobre 2020.

I primi interventi connessi all'emergenza in atto sono stati previsti con l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" e, a seguire, con successive Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile e con la normativa speciale sono state adottate e disciplinate tutte le misure atte a gestire l'epidemia da COVID-19 volte al contenimento del contagio e alla gestione urgente e straordinaria delle diverse fasi emergenziali.

Con Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 27 febbraio 2020 è stato nominato soggetto attuatore ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della citata Ordinanza CDPC n. 630/2020 la Presidente della Regione Umbria, già Autorità Territoriale di Protezione Civile ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 a cui compete in particolare l'organizzazione delle strutture regionali preposte all'esercizio delle funzioni di Protezione Civile.

La Giunta Regionale, per la gestione dello stato di emergenza Coronavirus (2019-nCoV), con Deliberazione n. 126 del 26/02/2020 ha previsto di avvalersi del Centro Operativo Regionale, costituito con D.G.R. n. 1037/2016 per la gestione dell'emergenza sismica 2016, ed è stato individuato quale coordinatore del Centro Operativo Regione il Direttore della Direzione Governo del Territorio, Ambiente e Protezione Civile.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 282 del 22/04/2020 ad oggetto "Emergenza nazionale da rischio sanitario COVID-19. Allestimento dell'ospedale da campo di proprietà della Regione Umbria con risorse messe a disposizione da Banca d'Italia";

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 613 del 16/07/2020 ad oggetto "Emergenza nazionale da rischio sanitario COVID-19. Linee di indirizzo per l'allestimento dell'ospedale da campo della Regione Umbria con risorse messe a disposizione da Banca d'Italia".

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto e tutta la documentazione della procedura costituiscono parte integrante e sostanziale del presente capitolato così come ogni documento e atto ivi richiamato.

ART. 2 - NORMATIVA APPLICABILE E CLAUSOLA INTERPRETATIVA

Il presente appalto è regolato dalle norme indicate nelle Premesse, oltre alla seguente normativa, applicabile solo per la parte non espressamente derogata dai decreti e ordinanze di seguito indicati:

- norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;

- Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato;
- D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e il Regolamento di esecuzione contenuto nel D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ove applicabili, per quanto non espressamente derogati;
- il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati;
- OCDPC n. 630/2020 e 639/2020 e gli atti nelle stesse richiamate;
- D.L. 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
- D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- D.L. 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”.

Tutta la documentazione che disciplina il presente appalto deve essere interpretata in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 -1371 del codice civile ed in caso di contrasto, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

ART. 3 – OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente appalto riguarda la fornitura “chiavi in mano” di tutte le attrezzature e i dispositivi sanitari per l'allestimento dell'ospedale da campo di proprietà regionale idoneo a gestire sia emergenze di tipo sanitario che di protezione civile in genere, il tutto come meglio descritto negli elaborati tecnico progettuali approvati con la determina a contrarre.

Il cuore del progetto riguarda la messa a disposizione di un totale di 38 posti letto per degenze di vario tipo:

12 posti letto di terapia intensiva,

16 posti letto di sub intensiva/infettivologia,

10 posti letto degenze ordinarie.

La struttura dell'ospedale da campo non è ricompresa nella fornitura in quanto già esistente e di proprietà della Regione. La descrizione è contenuta nel progetto approvato con la determina a contrarre che ne dettaglia le caratteristiche strutturali, le dimensioni, la distribuzione degli spazi e le dotazioni impiantistiche.

Resta in carico all'operatore, nell'ambito del progetto unitario di fornitura, di proporre strutture ad integrazione o in sostituzione delle attuali superfici campali, qualora ciò sia ritenuto necessario per il conseguimento delle finalità del presente appalto.

Il presente appalto comprende la individuazione, la fornitura e l'installazione delle apparecchiature, delle attrezzature, dei dispositivi e degli accessori e quanto altro necessario per il corretto e razionale funzionamento della suddetta struttura ospedaliera da campo, completa di quanto necessario al regolare, sicuro e immediato funzionamento, inclusa la messa in funzione e l'assistenza tecnica e formativa finalizzata all'apprendimento tempestivo delle modalità di installazione, smontaggio, stivaggio e di riutilizzo di tutte le apparecchiature e dei dispositivi accessori.

La formula di fornitura "chiavi in mano", adottata per questo appalto, ha lo scopo di pervenire ad un progetto di fornitura unitario complessivo che integri la scelta dei singoli elementi, tenendo conto delle dotazioni esistenti, massimizzando l'efficacia e l'affidabilità della soluzione proposta, pronta all'uso, anche nell'ottica della sicura, funzionale e agevole trasportabilità, stivaggio, conservazione e riutilizzo dell'intero blocco ospedaliero o in moduli, affinché possa essere tempestivamente messo a disposizione nelle situazioni di emergenze di immediato soccorso, eventualmente, in affiancamento alla rete ospedaliera istituzionale.

Per quanto sopra si precisa che l'elenco delle attrezzature indicate nel progetto approvato è puramente indicativo e finalizzato a chiarire in linea di massima quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi della fornitura, fermo restando il rispetto delle forniture minime nelle tipologie e quantità indicate espressamente nel quadro economico di progetto.

Per migliore chiarezza la fornitura comprende almeno:

- n. 2 moduli container preallestiti chiavi in mano per 6+6 degenze di terapia intensiva;
- trasformazione n.2 tunnel esistenti per infettivi a pressione negativa;
- elementi di collegamento tra le tende e tra i container;
- n. 3 padiglioni igienici ISO 20 per disabili;
- n. 1 container farmacia a temperatura controllata (**dovrà essere fornito almeno un frigorifero per la conservazione di farmaci con registratore grafico digitale della temperatura**);
- pavimentazione per le tende e i percorsi;
- interventi di manutenzione e ripristino attrezzature logistiche già disponibili;
- n. 1 container cisterna ISO 20, capacità 26000 litri, coibentato, con riscaldamento a vapore;
- n. 1 generatore di corrente con partenza automatica in mancanza di corrente elettrica 500 Kw
- n. 1 stazione di sollevamento delle acque nere tipo MXS-2202L150-MT in PE capacità 2.200 lt (con impianto di disinfezione finale con dosaggi di ipoclorito di sodio con concentrazione di cloro libero inferiore allo 0.2%), completa di ogni accessorio e di quadro elettrico per comando pompe trifase;
- n. 1 container shelter per quadri elettrici corredato dei quadri necessari e quanto altro serve per la gestione dell'ospedale da campo, compresi n. 20 gruppi di continuità per le apparecchiature medicali;

- n. 1 mini shelter officina mobile, comprensivo di ricambi elettrici e idrici per la manutenzione ordinaria dell'ospedale;
- n. 1 Kit impianto di scarico completo di isolante termico per bagni;
- n. 1 Kit impianto di adduzione con tubazioni multistrato, con isolamento termico e riduttore di pressione;
- n. 14 gruppi termici caldo/freddo (condizionatori/pompe di calore campali) per le tende Ferrino, da almeno 1.5 Kw l'uno;
- arredi funzionali all'attività sanitaria in genere **(dovranno essere fornite anche almeno num. 6 postazioni informatiche pc/portatile e stampante con connessione a rete LAN e wi-fi)**;
- forniture sanitarie di cui all'allegato 8 "Attrezzature e materiale per reparto sub-intensivo e degenze comuni" non già ricomprese nei moduli container.

E' facoltà dell'operatore economico prendere visione delle strutture campali già esistenti, previo appuntamento con il Servizio regionale Protezione civile ed Emergenze.

L'impostazione della procedura ha altresì l'obiettivo di assicurare un "unico" interlocutore responsabile, in grado di approntare in modo coordinato la fornitura integrata e completa con tempi di realizzazione contenuti e certi.

La fornitura dovrà includere tutti gli elementi necessari, secondo il criterio del "chiavi in mano", a garantire la completa e corretta operatività del complesso ospedaliero al momento della consegna e consentire le ordinarie o straordinarie attività di mantenimento e manutenzione che nel tempo si renderanno necessarie.

La struttura ospedaliera proposta dovrà caratterizzarsi altresì, per una sua totale autosufficienza capace di essere spostata con tempestività e pronta per l'emergenza, in sito, con immediatezza.

Pertanto la fornitura dovrà anche comprendere un'adeguata dotazione di ossigeno, DPI, materiale di consumo, logistico e quanto altro necessario per una autonomia di 30gg.

La fornitura proposta dall'operatore economico dovrà comprendere idonei moduli di stoccaggio, conservazione in sito e trasporto tecnicamente sicuri e adeguati per la tipologia di attrezzatura.

Ciascun concorrente sarà chiamato a proporre soluzioni qualitativamente e tecnicamente idonee attraverso un'ottimale scelta di componenti, di soluzioni di layout e di logistica interna, di interfaccia tra i vari sistemi proposti ed esistenti, il tutto concorrendo a realizzare una struttura in cui ogni elemento risulti efficiente e innovativo e in linea con le indicazioni di massima organizzative degli spazi e delle funzionalità richieste e obiettivi di cura risultanti dal progetto, nel rispetto di tutte le normative che caratterizzano il presente appalto o sono standard di riferimento.

In termini generali e non esaustivi l'elenco dei beni e delle apparecchiature da fornire ed installare perfettamente funzionanti è riportata negli allegati di progetto.

Le caratteristiche tecnico-funzionali riportate negli elaborati di progetto devono intendersi come indicative dei prodotti richiesti e possedute al momento dell'offerta.

Le offerte dovranno essere supportate da idonea documentazione tecnica.

Tutti i prodotti offerti dovranno essere aggiornati all'ultima generazione disponibile all'atto di presentazione dell'offerta, secondo le più recenti soluzioni tecnologiche e soddisfare i requisiti previsti per la specifica attività, nonché essere rispondenti a tutte le norme e gli standard di legge previsti, anche se non espressamente citati dagli atti di gara.

Si precisa che qualsiasi riferimento ad eventuali marchi, brevetti o a tipologie specifiche di prodotti è fatto unicamente allo scopo di descrivere al meglio le caratteristiche tecniche dei prodotti che la stazione appaltante intende acquistare, conseguentemente, trova applicazione l'art. 68 del

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice) ed, in particolare, i commi 6 e 7, ne consegue che, accanto alle descrizioni tecniche, si deve intendere inserita la clausola "o equivalente".

La stazione appaltante non dichiarerà inammissibile o escluderà un'offerta per il motivo che i prodotti offerti non siano conformi alle specifiche tecniche dalla stessa indicate, qualora l'operatore economico nella propria offerta dimostri, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all'art. 86 del Codice, che le soluzioni proposte ottemperino in maniera equivalente i requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

ART. 4 - IMPORTO DELL'APPALTO

Per l'intera fornitura l'importo complessivo a base d'asta è pari ad € 2.990.000,00, Iva esclusa.

ART. 5 - COPERTURA FINANZIARIA

La realizzazione dell'ospedale da campo trova copertura finanziaria con la donazione di €3.000.000,00 effettuata dalla Banca d'Italia, che verrà trasferita nella contabilità speciale aperta presso la Banca d'Italia n. 6191, intestata: "PR.R.UMBRIA - S.ATT.O. 630-639-20.

ART. 6 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

E' designato quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, l'Ing. Sandro Costantini.

ART. 7 - DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è articolata nelle seguenti fasi e termini:

- a. la consegna completa della fornitura deve essere eseguita dall'aggiudicatario nel termine massimo di 30 giorni naturali e consecutivi, a decorrere dalla data dell'ordine di fornitura;
- b. l'installazione completa della fornitura è eseguita dall'aggiudicatario nel termine massimo di 15 giorni dalla consegna;
- c. il servizio di assistenza e manutenzione full risk è prestato dall'aggiudicatario per ulteriori 24 mesi decorrenti dalla data della verifica di conformità con esito positivo.

Resta ferma l'applicazione dei termini migliorativi offerti dall'aggiudicatario in sede di gara.

ART. 8 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'affidamento della fornitura avverrà mediante l'espletamento di una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs n. 50/2016.

I concorrenti non devono trovarsi nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. e in qualsiasi altra situazione che precluda la stipula di contratti con la Pubblica amministrazione.

REQUISITI DI IDONEITÀ

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

| | PUNTEGGIO MASSIMO |
|-------------------|-------------------|
| Offerta tecnica | 70 |
| Offerta economica | 30 |
| TOTALE | 100 |

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

| Tabella dei criteri discrezionali (D) e quantitativi (Q) di valutazione dell'offerta tecnica | | | | | |
|---|--------------------------------|-----------|--|-------------|-------------|
| N° | CRITERI DI VALUTAZIONE | PUNTI MAX | SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE | PUNTI D MAX | PUNTI Q MAX |
| 1 | ORGANIZZAZIONE DELLA FORNITURA | 40 | <p>1.A Qualità del piano di fornitura, dei prodotti, delle apparecchiature e delle attrezzature</p> <p>L'Offerente, all'interno della Relazione Tecnica, dovrà elencare e descrivere la dotazione complessiva dei prodotti, apparecchiature e attrezzature che intende fornire, in coerenza con le metodologie tecnico operative per l'esecuzione della fornitura. In particolare dovrà indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dimensionamento; • caratteristiche tecniche di ogni singolo componente; • modalità di utilizzo. <p>Sarà valutata la completezza della fornitura per assicurare l'immediata e perfetta operatività, ai fini del puntuale funzionamento della struttura ospedaliera da campo, affinché sia idonea a gestire sia emergenze di tipo sanitario sia di protezione civile in genere, il tutto come meglio descritto negli elaborati tecnico-progettuali approvati con la determina a contrarre.</p> <p>Sarà valutata in particolare l'efficacia della fornitura offerta rispetto al criterio del "chiavi in mano" per il conseguimento dell'obiettivo dell'appalto.</p> <p>Saranno valutate inoltre, l'idoneità e la pertinenza della consistenza quantitativa e qualitativa, nonché gli aspetti relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro.</p> | 15 | |
| | | | <p>1.B Soluzioni tecniche e logistiche</p> <p>L'Offerente, all'interno della Relazione Tecnica, dovrà descrivere l'efficacia delle soluzioni tecniche proposte con particolare riferimento alle tecniche di riutilizzo in termini di efficiente trasportabilità e agevole movimentazione, facilità di montaggio e smontaggio, sicurezza di stivaggio e conservazione della fornitura, anche ai fini delle attività manutentive e/o di modifiche impiantistiche per l'adattamento ai diversi contesti emergenziali</p> | 10 | |
| | | | <p>1.C Soluzioni organizzative e funzionali</p> <p>L'Offerente, all'interno della Relazione Tecnica, in riferimento ai prodotti, apparecchiature e attrezzature che intende fornire, ed elencati nel sub criterio n. 1.A, dovrà indicare le soluzioni proposte, che saranno valutate in termini di una migliore razionalità del layout ai fini di una più agevole gestione delle</p> | 15 | |

| | | | | | |
|---|--------------------------------|----|--|---|----|
| | | | attività sanitarie, di vantaggi per la pulizia e sanificazione, di sicurezza per pazienti ed operatori, di interconnettività e interoperabilità tra i sistemi forniti e con i sistemi sanitari. Sarà altresì valutata la proposta di integrazione degli spazi con la fornitura di strutture integrative, incluse quelle necessarie per garantire la fornitura completa “chiavi in mano”. | | |
| 2 | MISURE FORMATIVE E INFORMATIVE | 4 | 2.A Qualità ed efficacia della formazione All'interno della relazione tecnica verranno valutate le proposte relative alla formazione/addestramento per la corretta messa in funzione della struttura e per l'attuazione di tutte le sue funzionalità con riferimento a: contenuti specifici della formazione, modalità di erogazione della formazione, frequenza e cadenza della formazione e dei percorsi di aggiornamento. La valutazione terrà conto dell'efficacia delle soluzioni proposte nonché del livello di dettaglio, della chiarezza ed esaustività della trattazione | 4 | |
| 3 | DURATA DELLE GARANZIE | 6 | 3.A Estensione della garanzia per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.) rispetto al termine minimo di 24 mesi previsto dal Capitolato | | 2 |
| | | | 3.B Estensione della garanzia per mancanza delle qualità promesse o essenziali all'uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.) rispetto al termine minimo di 24 mesi previsto dal Capitolato | | 2 |
| | | | 3.C Estensione della garanzia di buon funzionamento (art. 1512 c.c.) rispetto al termine minimo di 24 mesi previsto dal Capitolato | | 2 |
| 4 | ASSISTENZA MANUTENZIONE | 10 | 4.A Durata assistenza e manutenzione Estensione della durata del servizio di assistenza e manutenzione full risk rispetto al termine minimo di 24 mesi previsto dal Capitolato | | 10 |
| 5 | CRONOPROGRAMMI A | 10 | 5.A Tempo di consegna della fornitura Massima riduzione del tempo di consegna della fornitura rispetto ai 30 gg previsti dal Capitolato | | 6 |
| | | | 5.B Tempo di installazione della fornitura | | |

| | | | | | |
|--|---------------|----|---|--|----|
| | | | Massima riduzione dei tempi per la completa installazione della fornitura rispetto ai 15 gg previsti dal Capitolato | | 4 |
| | <i>TOTALE</i> | 70 | | | 70 |

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi **qualitativi** cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente mediante l'attribuzione discrezionale di un valore (da moltiplicare poi per il punteggio massimo attribuibile in relazione al criterio), variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario. In particolare, l'attribuzione del coefficiente avverrà sulla base della seguente scala di valutazione, senza possibilità di attribuzione coefficienti intermedi:

| | | |
|--------------------|-----|---|
| Non classificabile | 0 | argomento non trattato e non valutabile oppure argomento contenente proposta inadeguata o parziale rispetto alle indicazioni ed ai requisiti minimi funzionali posti a base di gara e/o contenente errori/omissioni tali da rendere la proposta non classificabile; |
| Mediocre | 0,2 | argomento trattato nel rispetto delle indicazioni e dei requisiti minimi funzionali posti a base di gara ma con basso livello progettuale/qualitativo/tecnico; |
| Sufficiente | 0,4 | argomento trattato nel pieno rispetto delle indicazioni e dei requisiti minimi funzionali posti a base di gara, contenente proposta conforme ai suddetti requisiti e un sufficiente livello progettuale/qualitativo/tecnico; |
| Discreto | 0,6 | argomento trattato nel pieno rispetto delle indicazioni e dei requisiti funzionali posti a base di gara, contenente proposta conforme ai suddetti requisiti e un approfondimento del livello progettuale che presenta scelte organizzative e/o qualitative e/ tecniche ritenute migliorative |
| Buono | 0,8 | argomento trattato nel pieno rispetto delle indicazioni e dei requisiti funzionali posti a base di gara, contenente proposta migliorativa dei suddetti requisiti e un approfondimento del livello progettuale che presenta scelte organizzative e/o qualitative e/ tecniche con un significativo incremento dell'efficacia, l'efficienza e affidabilità |
| Ottimo | 1 | argomento trattato nel pieno rispetto delle indicazioni e dei requisiti funzionali posti a base di gara, contenente proposta notevolmente migliorativa dei suddetti requisiti e un approfondimento del livello progettuale che presenta eccellenti scelte organizzative e/o qualitative e/ tecniche con un rilevante incremento dell'efficacia, l'efficienza e affidabilità |

Per ciascun sub-criterio, una volta che ogni commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari, viene attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato e vengono di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti.

A ciascuno degli elementi **quantitativi** cui è assegnato un punteggio nella colonna "Q" della tabella, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base del metodo di interpolazione lineare.

I punteggi agli elementi di valutazione 3.A, 3.B e 3.C “Estensione della garanzia”.

L’Operatore economico in sede di offerta potrà proporre, rispetto alle garanzie minime di cui all’art. 9.4 del presente capitolato, l’estensione delle stesse, espresse in mesi. All’offerta che presenta il valore più alto viene attribuito il punteggio massimo e per le altre offerte si procede con interpolazione lineare sulla base della seguente formula:

$$C_i = V_a/V_{max}$$

dove:

| | | |
|-----------|---|--|
| C_i | = | coefficiente attribuito al concorrente i-esimo, variabile tra 0 e 1; |
| V_a | = | valore estensione garanzia espresso in mesi offerto dal concorrente i-esimo, oltre il periodo minimo di 24 mesi previsto dal capitolato; |
| V_{max} | = | valore estensione garanzia espresso in mesi più elevato, oltre il periodo minimo di 24 mesi previsto dal capitolato |

Quando il concorrente non offre alcuna estensione della garanzia, V_a assume il valore 0, così come il coefficiente C_i ; mentre per il concorrente che offre l’estensione della garanzia più elevata C_i assume il valore 1. Tale coefficiente andrà poi moltiplicato per il valore massimo attribuibile.

Il punteggio all’elemento di valutazione 4.A “Durata assistenza e manutenzione”

L’Operatore economico in sede di offerta potrà proporre, rispetto alla durata minima del servizio di assistenza e manutenzione full risk, di cui all’art. 9.5 del presente capitolato, l’estensione della stessa, espressa in mesi. All’offerta che presenta il valore più alto viene attribuito il punteggio massimo e per le altre offerte si procede con interpolazione lineare sulla base della seguente formula:

$$C_i = V_{am}/V_{ammax}$$

dove:

| | | |
|-------------|---|--|
| C_i | = | coefficiente attribuito al concorrente i-esimo, variabile tra 0 e 1; |
| V_{am} | = | valore estensione del servizio di assistenza e manutenzione full risk espresso in mesi offerto dal concorrente i-esimo, oltre il periodo minimo di 24 mesi previsto dal capitolato |
| V_{ammax} | = | valore estensione del servizio di assistenza e manutenzione full risk espresso in mesi più elevato, oltre il periodo minimo di 24 mesi previsto dal capitolato |

Quando il concorrente non offre alcuna estensione servizio di assistenza e manutenzione full risk V_{am} assume il valore 0, così come il coefficiente C_i ; mentre per il concorrente che offre l'estensione del servizio di assistenza e manutenzione full risk più elevato C_i assume il valore 1. Tale coefficiente andrà poi moltiplicato per il valore massimo attribuibile.

Il punteggio all'elemento di valutazione 5.A "Tempo di consegna della fornitura"

L'Operatore economico in sede di offerta potrà proporre, rispetto al tempo di consegna della fornitura di cui all'art. 7.a del presente capitolato, una riduzione del tempo di consegna della fornitura rispetto ai 30 gg previsti dal Capitolato. All'offerta che presenta la massima riduzione di tempo viene attribuito il punteggio massimo e per le altre offerte si procede con interpolazione lineare sulla base della seguente formula:

$$C_i = T_c / T_{cmax}$$

dove

| | | |
|------------|---|--|
| C_i | = | coefficiente attribuito al concorrente i-esimo, variabile tra 0 e 1; |
| T_c | = | riduzione del tempo di consegna offerta i-esima, espressa in numero di giorni in meno rispetto ai 30 giorni previsti dal capitolato; |
| T_{cmax} | = | riduzione del tempo di consegna più elevata, espressa in numero di giorni in meno rispetto ai 30 giorni previsti dal capitolato |

Quando il concorrente non offre alcuna riduzione del tempo di consegna T_c assume il valore 0, così come il coefficiente C_i ; mentre per il concorrente che offre la riduzione del tempo di consegna più elevata C_i assume il valore 1. Tale coefficiente andrà poi moltiplicato per il valore massimo attribuibile.

Il punteggio all'elemento di valutazione 5.B " Tempo di installazione della fornitura"

L'Operatore economico in sede di offerta potrà proporre, rispetto al tempo di installazione della fornitura di cui all'art. 7.b del presente capitolato, una riduzione del tempo di installazione rispetto ai 15 gg previsti dal Capitolato. All'offerta che presenta la massima riduzione di tempo viene attribuito il punteggio massimo e per le altre offerte si procede con interpolazione lineare sulla base della seguente formula:

$$C_i = T_i / T_{imax}$$

dove

| | | |
|------------|---|--|
| C_i | = | coefficiente attribuito al concorrente i-esimo, variabile tra 0 e 1; |
| T_i | = | riduzione del tempo di installazione della fornitura offerta i-esima, espressa in numero di giorni in meno rispetto ai 15 giorni previsti dal capitolato |
| T_{imax} | = | riduzione massima del tempo di installazione della fornitura, espressa |

| | |
|--|---|
| | in numero di giorni in meno rispetto ai 15 giorni previsti dal capitolato |
|--|---|

Quando il concorrente non offre alcuna riduzione del tempo di installazione T_i assume il valore 0, così come il coefficiente C_i ; mentre per il concorrente che offre la riduzione del tempo di consegna più elevata C_i assume il valore 1. Tale coefficiente andrà poi moltiplicato per il valore massimo attribuibile.

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la:

Formula "bilineare"

| |
|--|
| $C_i \text{ (per } A_i \leq A_{\text{soglia}}) = X (A_i / A_{\text{soglia}})$ $C_i \text{ (per } A_i > A_{\text{soglia}}) = X + (1,00 - X) [(A_i - A_{\text{soglia}}) / (A_{\text{max}} - A_{\text{soglia}})]$ |
|--|

dove:

- C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo
- A_i = ribasso percentuale del concorrente i-esimo
- A_{soglia} = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti
- X = 0,90
- A_{max} = valore del ribasso più conveniente

METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo aggregativo compensatore.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

| |
|---|
| $P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$ |
|---|

dove

- P_i = punteggio concorrente i;
- C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;
- C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;
-
- C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;
- P_a = peso criterio di valutazione a;
- P_b = peso criterio di valutazione b;
-
- P_n = peso criterio di valutazione n.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari sub-criteri, se nel singolo sub-criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. "riparametrazione" si applica ai sub-criteri di natura qualitativa nonché a quei sub-criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo sub-criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, la Stazione appaltante procede a una seconda riparametrazione dei punteggi ottenuti per la parte tecnica complessivamente considerata.

ART. 9 - SERVIZI CONNESSI

9.1 CONSEGNA

Il fornitore sarà tenuto a consegnare le apparecchiature e i dispositivi nei luoghi e nei locali indicati dalla Stazione appaltante nell'Ordine di fornitura, entro il termine massimo di 30 giorni naturali e consecutivi o nel diverso termine offerto dal fornitore, decorrenti dalla data dell'ordine di fornitura, pena l'applicazione delle penali di cui al presente atto.

Le attività di consegna si intendono comprensive di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto, facchinaggio, posa in opera, installazione, asporto dell'imballaggio. Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del Fornitore Aggiudicatario. Tutte le apparecchiature ed i materiali di consumo dovranno essere confezionati in modo tale da garantire la corretta conservazione anche durante le fasi di trasporto.

Le apparecchiature devono essere rese funzionanti e consegnate unitamente alla manualistica tecnica d'uso in lingua italiana (hardware e software), nonché alle certificazioni di conformità. Tale manualistica dovrà essere fornita alla Stazione appaltante sia in formato digitale che in formato cartaceo.

9.2 VERIFICA DI CONFORMITÀ DEI DISPOSITIVI

La verifica di conformità, ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., viene effettuata non appena completata l'installazione della fornitura dal Fornitore in contraddittorio con la Stazione appaltante e deve riguardare la totalità della fornitura.

La verifica di conformità della Fornitura tiene conto dell'esecuzione delle prove di corrispondenza e funzionamento e si intenderà positivamente superata al superamento positivo delle suddette prove.

La data del verbale di verifica di conformità verrà considerata quale "Data di accettazione" della fornitura.

Le prove di corrispondenza e funzionamento verranno effettuate nel rispetto delle indicazioni riportate nelle norme tecniche di settore e consisteranno:

- nella verifica di corrispondenza tra quanto riportato nell'offerta (ad es. marca, modello, ...) e quanto installato;
- nell'accertamento della presenza di tutte le componenti dell'apparecchiatura, compresi software e dispositivi opzionali;

- nella verifica della conformità tra i requisiti tecnici posseduti dalle apparecchiature, con quelli dichiarati ed emersi in sede di offerta;
- nella verifica della conformità dell'apparecchiatura ai requisiti e alle caratteristiche tecniche previsti dalle norme di legge;
- nell'accertamento delle corrette condizioni di funzionamento delle apparecchiature sulla scorta di tutte le prove di funzionamento e diagnostiche stabilite per ciascun tipo di apparecchiatura nei manuali tecnici del Fornitore, con prove di funzionamento sia a livello di hardware che di software, mediante dimostrazioni effettuate dal tecnico del Fornitore;
- nella esecuzione delle verifiche di sicurezza elettrica generali e particolari conformemente a quanto previsto dalle norme CEI generali e particolari di riferimento, che a discrezione della Stazione appaltante possono in alternativa essere eseguite da suo personale di fiducia.

Il Fornitore dovrà produrre in sede di prove di corrispondenza e funzionamento la certificazione dell'azienda di produzione attestante la data di fabbricazione, il numero di matricola progressivo e le dichiarazioni di conformità attestanti la rispondenza dell'apparecchiatura fornita alle vigenti norme di sicurezza.

Il Fornitore, a proprio carico, dovrà procurare gli eventuali dispositivi/attrezzature/oggetti test che dovessero essere necessari ai fini della verifica di conformità. Tutte le operazioni consigliate nei manuali tecnici si intendono obbligatorie per il Fornitore.

Le prove di corrispondenza e funzionamento sulla apparecchiatura fornita sono da considerarsi superate con esito positivo quando tutti i suoi componenti sono stati verificati con esito positivo.

In caso di esito negativo delle prove, di corrispondenza e funzionamento sopradescritte, il Fornitore dovrà svolgere ogni attività necessaria affinché le prove vengano ripetute e positivamente superate, fermo il rispetto del termine di cui oltre indicato per la conclusione di tutte le operazioni di verifica di conformità della Fornitura.

Al termine delle prove suindicate, verrà redatto un "Verbale di Conformità" della fornitura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 102 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., nel quale verranno annotati gli esiti delle prove suindicate.

Il Verbale su indicato sarà firmato dal Fornitore e dalla Stazione appaltante e la data di sottoscrizione costituirà "Data di accettazione" della Fornitura.

La verifica di conformità con esito positivo non esonera comunque il Fornitore per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento della verifica di conformità, ma vengano in seguito accertati.

Tutte le operazioni relative alla verifica di conformità, comprensive anche della eventuale ripetizione di quelle che in prima battuta abbiano avuto esito negativo, devono concludersi nel termine massimo di 15 (quindici) giorni lavorativi dal loro inizio, salvo diverso accordo con la Stazione appaltante.

Il mancato rispetto del predetto termine, determinerà l'applicazione delle penali previste nel presente documento.

Tutti gli oneri sostenuti per le operazioni relative alle prove di corrispondenza e funzionamento, comprensive di quelle eventualmente ripetute, saranno a carico del Fornitore.

Qualora all'esito delle prove suindicate, anche eventualmente ripetute, la fornitura non superassero la verifica di conformità, in tutto o in parte, il Fornitore dovrà a proprio carico disinstallare, smontare e ritirare quanto non conforme e provvedere alla sostituzione entro i successivi 4 (quattro) giorni lavorativi, salva l'applicazione delle penali previste nel presente documento.

I componenti forniti in sostituzione di quanto non conforme saranno a loro volta sottoposti alla verifica di conformità, previa esecuzione delle prove fin qui descritte.

Resta salvo il diritto della Stazione appaltante, a seguito di verifica di conformità con esito negativo, di risolvere in tutto o in parte il contratto di fornitura relativamente alla parte di fornitura non accettata, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Su richiesta del Fornitore, il Direttore dell'esecuzione emetterà il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

9.3 FORMAZIONE OPERATORI

Al fine di fronteggiare l'emergenza sanitaria le attività di formazione degli operatori consisteranno in sessioni di training da parte del Fornitore finalizzate all'apprendimento tempestivo delle modalità di utilizzo dell'apparecchiatura e dei suoi dispositivi accessori.

L'istruzione del personale sull'utilizzo delle Apparecchiature è un'attività di affiancamento volta a chiarire i seguenti punti:

- Uso dell'apparecchiatura, dei suoi dispositivi compresi i software in ogni loro funzione e delle eventuali modalità di risparmio energetico;
- Procedure per la soluzione autonoma degli inconvenienti più frequenti;
- Modalità di comunicazione (es.: orari e numeri di telefono) con il Fornitore per eventuali richieste di intervento, assistenza e manutenzione e per ogni altro tipo di esigenza connessa con i servizi previsti e con le esigenze di utilizzo delle apparecchiature e dei relativi dispositivi.

9.4 GARANZIA

Il Fornitore è obbligato a fornire, in relazione all'intera fornitura offerta e per ciascun dispositivo offerto, la garanzia per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.), per mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.), nonché la garanzia per buon funzionamento (art. 1512 c.c) per 24 (ventiquattro) mesi a partire dalla data di esito positivo delle verifiche di conformità sulle Apparecchiature e sui dispositivi accessori.

Resta salva l'applicazione delle condizioni migliorative di durata della garanzia proposte dall'operatore economico in sede di offerta.

Durante tale periodo il Fornitore assicura, gratuitamente, mediante propri tecnici specializzati il necessario supporto tecnico finalizzato al corretto funzionamento delle Apparecchiature fornite, nonché, ove occorra, la fornitura gratuita di tutti i materiali di ricambio che si rendessero necessari a sopperire eventuali vizi o difetti di fabbricazione, ovvero, qualora necessaria o opportuna, la sostituzione delle Apparecchiature.

9.5 SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE FULL RISK PER I PRIMI 24MESI

Il Fornitore per i primi 24 (ventiquattro) mesi, o per il tempo superiore offerto in sede di gara, a partire dalla data della verifica di conformità con esito positivo dovrà fornire i servizi di assistenza

e manutenzione *full risk* sulle forniture, i dispositivi connessi secondo quanto di seguito specificato.

Sono comprese nel servizio di assistenza e manutenzione la riparazione e la sostituzione di tutte le componenti dell'apparecchiatura comprensiva degli accessori (cavi, adattatori, ecc.), dei materiali di consumo soggetti ad usura (lubrificanti, filtri, sensori, ecc.), con la sola esclusione del materiale di consumo necessario all'ordinario utilizzo (es: materiale monouso e monopaziente).

L'assistenza verrà effettuata con personale specializzato del Fornitore e comprenderà:

- Manutenzione preventiva;
- Manutenzione correttiva;
- Fornitura parti di ricambio;
- Customercare.

In particolare il Fornitore dovrà garantire la fornitura di qualsiasi parte necessaria a mantenere in perfetta efficienza le apparecchiature e i dispositivi connessi tanto sotto l'aspetto infortunistico, di sicurezza e di rispondenza alle norme quanto sotto l'aspetto della rispondenza ai parametri tipici delle apparecchiature e al loro corretto utilizzo, garantendo un servizio tecnico di assistenza e manutenzione sia delle apparecchiature fornite sia delle singole componenti per i difetti di costruzione e per i guasti dovuti all'utilizzo e/o ad eventi accidentali non riconducibili a dolo.

Il servizio di assistenza tecnica e manutenzione "full-risk" comprende anche tutto il materiale consumabile (cavi segnale, batterie, accumulatori ricaricabili, sensori, trasduttori ecc.) con la sola esclusione del materiale di consumo necessario all'ordinario utilizzo (es: materiale monouso e monopaziente).

Inoltre, il Fornitore deve garantire per tutta la durata del contratto il medesimo livello qualitativo delle apparecchiature come accertato all'atto della verifica di conformità; in caso di decadimento delle prestazioni di uno o più componenti, esplicitato dall'utilizzatore, non risolvibile con normali interventi di manutenzione, il Fornitore provvederà a sostituire tali componenti con attrezzature nuove identiche o migliori rispetto alla fornitura originale.

Resta inteso che per qualsiasi congegno, parte o elemento meccanico, elettrico e elettronico che presenti rotture o logorii o che comunque diminuisca il rendimento delle apparecchiature, il Fornitore dovrà eseguire le dovute riparazioni e/o sostituzioni con materiali di ricambio originali e nuovi di fabbrica e di caratteristiche tecniche identiche o superiori a quelli sostituiti. Le parti sostituite verranno ritirate dal Fornitore che ne assicurerà il trattamento in conformità alle norme vigenti, senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione.

Il Fornitore si impegna a garantire la disponibilità delle parti di ricambio per 10 (dieci) anni a decorrere dalla data di accettazione della fornitura.

9.6 MANUTENZIONE PREVENTIVA

La manutenzione preventiva comprende le procedure periodiche di verifica, controllo, messa a punto, sostituzione parti di ricambio e parti soggette ad usura ed eventuale adeguamento e/o riconduzione delle apparecchiature risultanti non conformi, come previsto dai manuali d'uso forniti in dotazione.

Tale manutenzione sarà effettuata nel rispetto delle modalità, frequenza e condizioni stabilite nel manuale relativo all'apparecchiatura e/o dispositivo opzionale acquistato.

La manutenzione preventiva comprende inoltre le verifiche e i controlli dei parametri di funzionamento comprensive del relativo materiale di consumo, le regolazioni e i controlli di qualità, nel numero e nei termini previsti dai manuali dei produttori; si intendono anche comprese le verifiche di rispondenza alle norme per la sicurezza elettrica, generali e particolari, da eseguirsi a

seguito degli interventi di manutenzione preventiva/correttiva e comunque almeno una volta all'anno e gli eventuali interventi di rimessa a norma.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, la manutenzione preventiva potrà includere: verifiche e controlli dei parametri di funzionamento delle apparecchiature e dei dispositivi opzionali, tarature e controlli di qualità di funzionamento.

Le date del piano di manutenzione preventiva saranno concordate con il referente della Stazione appaltante. Eventuali modifiche al calendario saranno previamente concordate dalle parti.

Nel modificare il calendario si dovranno rispettare le frequenze e quindi gli intervalli temporali previsti tra gli interventi di manutenzione preventiva. Alla Stazione appaltante dovrà essere inviato sempre il calendario aggiornato con l'indicazione delle modifiche e delle motivazioni relative alle modifiche.

Il Fornitore è tenuto al rispetto del calendario redatto.

9.7 MANUTENZIONE CORRETTIVA

La manutenzione correttiva (su chiamata) comprende la riparazione e/o la sostituzione di tutte le parti, componenti, accessori e di quant'altro componga il bene nella configurazione fornita con la sola esclusione del materiale di consumo necessario all'ordinario utilizzo (es: materiale monouso e monopaziente), che subiscano guasti dovuti a difetti o deficienze del bene o per usura naturale.

La manutenzione correttiva consiste nell'accertamento della presenza del guasto o malfunzionamento, nell'individuazione delle cause che lo hanno determinato, nella rimozione delle suddette cause e nel ripristino delle originali funzionalità, con verifica dell'integrità e delle prestazioni dell'apparecchiatura. Qualora il guasto riscontrato possa incidere sulle condizioni di sicurezza dell'apparecchiatura, dovrà essere effettuata la Verifica di sicurezza elettrica e il controllo di funzionalità, conformemente a quanto previsto dalle norme CEI generali e particolari applicabili.

La manutenzione correttiva sarà effettuata con le seguenti modalità:

- Numero interventi su chiamata/segnalazione illimitati;
- Intervento entro 8 (otto) ore lavorative, dal momento della ricezione della "Richiesta di intervento" trasmessa dalla Stazione appaltante, pena l'applicazione delle penali previste nel presente documento;
- Attività propedeutiche al ripristino dell'apparecchiatura/dispositivo affetto da malfunzionamento (quali ad esempio: invio e trasporto delle parti guaste, per la loro eventuale riparazione), immediatamente dopo l'identificazione dell'avaria;
- Ripristino funzionalità dell'apparecchiatura/dispositivo guasta entro 24 ore lavorative dalla data di ricezione della "Richiesta di intervento", pena l'applicazione delle penali previste nel presente documento;
- In caso di impossibilità di ripristino della funzionalità delle apparecchiature e/o dei dispositivi opzionali, sostituzione dell'apparecchiatura/dispositivo guasta con un'apparecchiatura/dispositivo identica a quella guasta entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricezione della "Richiesta di intervento", pena l'applicazione delle penali previste.

Si precisa che per "ore lavorative" si intendono le ore in cui il *Customer Care* è attivo.

Gli interventi di manutenzione correttiva dovranno essere richiesti formalmente (ad esempio tramite e-mail o PEC) mediante una "Richiesta di intervento", dalla Stazione appaltante al Fornitore mediante il "CustomerCare".

Per ogni intervento dovrà essere redatta un'apposita nota, sottoscritta da un incaricato della Stazione appaltante e da un incaricato del Fornitore, nella quale dovranno essere registrati: il numero progressivo assegnato all'Ordine di Fornitura cui si riferisce l'apparecchiatura per la quale è stato richiesto l'intervento, il numero di installazione, il numero progressivo (identificativo della richiesta di intervento della chiamata), l'ora ed il giorno della chiamata, il numero dell'intervento, l'ora ed il giorno di intervento, l'ora ed il giorno dell'avvenuto ripristino (o del termine intervento), una descrizione del guasto, del tipo di intervento effettuato e delle parti di ricambio eventualmente sostituite.

9.8 FORNITURA PARTI DI RICAMBIO

Tutte le parti di ricambio dovranno essere originali. Il Fornitore deve garantire alla Stazione appaltante la loro reperibilità e fornitura per un periodo non inferiore a 10 (dieci) anni a decorrere dalla data di accettazione della fornitura. Nel corso del periodo di assistenza e manutenzione *full risk* e fino al compimento del decimo anno dalla data di accettazione, il Fornitore garantirà su tutte le parti di ricambio originali prezzi non superiori ai prezzi di listino ufficiali di volta in volta vigenti ed eventualmente depositati presso la camera di commercio, pena l'applicazione delle penali di cui al presente documento.

9.9 CUSTOMERCARE

Il Fornitore si impegna a rendere alla data di aggiudicazione gli orari di servizio, il numero telefonico e l'indirizzo email e/o PEC dedicati al servizio di "Customer Care" che funzioni da centro di ricezione e gestione delle richieste di assistenza, di manutenzione, per la segnalazione dei guasti e la gestione dei malfunzionamenti. I numeri dovranno essere gratuiti.

Il *Customer Care* dovrà essere attivo per la ricezione delle richieste di intervento e delle chiamate tutti i giorni dell'anno, esclusi sabato, domenica e festivi, per almeno 8 ore in una fascia oraria che va dalle ore 8:00 alle ore 19:00.

Le richieste di intervento di assistenza e/o manutenzione inoltrate il sabato o la domenica o i festivi, si intenderanno ricevute all'inizio dell'orario di lavoro del *Customer Care* del giorno lavorativo successivo. Le richieste inoltrate dopo le 8 ore di lavoro del *Customer Care* si intenderanno come ricevute all'inizio dell'orario di lavoro del *Customer Care* del giorno lavorativo successivo.

A ciascuna richiesta di intervento, di assistenza e di manutenzione effettuata dalla Stazione appaltante, il Fornitore, previa registrazione della richiesta, dovrà assegnare e quindi comunicare alla Stazione appaltante stessa, contestualmente alla richiesta medesima, un numero progressivo (identificativo della richiesta di intervento), la data e l'ora di registrazione; tali dati faranno fede ai fini della valutazione dei livelli di servizio.

ART. 10 - ORGANIZZAZIONE ED ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

ORGANIZZAZIONE DELLA FORNITURA

Nell'ambito dell'Ordine di Fornitura, si identificano di seguito alcune figure/funzioni chiave.

Per il Fornitore:

- Il *Responsabile della Fornitura*: è l'interfaccia unica verso la Stazione appaltante che rappresenta a ogni effetto il Fornitore. Tale figura, dotata di adeguate competenze professionali, è responsabile del conseguimento degli obiettivi qualitativi ed economici relativi allo svolgimento delle attività previste nel contratto. Al Responsabile della Fornitura sono, in particolare, delegate le funzioni di:
 - Programmazione e coordinamento di tutte le attività oggetto dell'appalto;
 - Organizzazione del personale;
 - Gestione di richieste, segnalazioni e problematiche sollevate dalla Stazione Appaltante;
 - Controllo delle attività effettuate e della gestione della fatturazione;
 - Raccolta e fornitura alla Stazione appaltante delle informazioni necessarie al monitoraggio delle performance conseguite.

Il Fornitore alla stipula del contratto indica il nominativo e i relativi riferimenti (numero di telefono e indirizzo di posta elettronica) del Responsabile della Fornitura, che andranno riconfermati all'atto di emissione dell'Ordine di Fornitura.

Qualora fosse modificato il soggetto individuato quale Responsabile della Fornitura, il Fornitore è tenuto a comunicare il nominativo del nuovo soggetto tempestivamente e comunque entro e non oltre tre giorni dall'intervenuta modifica.

Il Responsabile della Fornitura, dopo la ricezione dell'Ordine di Fornitura, deve essere reperibile h 24/24 per tutta la durata della fornitura.

per la Stazione appaltante:

- Il *Responsabile Unico del Procedimento*: è il responsabile della Stazione appaltante che si occuperà, tra l'altro, dei rapporti con il Fornitore per tutti gli aspetti concernenti la gestione ed il coordinamento delle attività relative all'appalto;
- Il *Direttore dell'Esecuzione*: persona designata dalla Stazione appaltante, quale responsabile dei rapporti con il Fornitore in fase di esecuzione dell'Ordine di Fornitura, il cui nominativo sarà indicato nell'Ordine di Fornitura. Il Direttore dell'Esecuzione svolgerà il compito di:
 - Verificare e controllare il rispetto delle prescrizioni contrattuali;
 - Verificare la corretta esecuzione dell'appalto;
 - Segnalare tempestivamente eventuali disservizi e/o difformità riscontrate;
 - Promuovere l'applicazione delle penali;
 - Porre in essere ogni altra attività connessa con l'esecuzione dell'Ordine di Fornitura secondo quanto indicato nel presente Capitolato.

ART. 11 - DOCUMENTAZIONE DI PROCESSO PER L'ESECUZIONE DELLA FORNITURA

11.1 ORDINE DI FORNITURA

L'Ordine di fornitura (OdF) costituisce il documento attraverso cui la Stazione appaltante dà avvio alla fornitura e regola, unitamente al contratto, i rapporti di fornitura fra la Stazione appaltante e il Fornitore.

Resta inteso che dalla data di ricezione dell'OdF da parte del Fornitore, decorrono per il Fornitore medesimo i termini per l'esecuzione degli obblighi previsti agli artt. 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 e 9.5 del presente Capitolato.

Laddove il Fornitore ritenga di non poter dare esecuzione all'OdF e/o al Contratto entro i termini stabiliti dal presente Capitolato o quelli migliorativi offerti in sede di gara dovrà, tempestivamente, e comunque entro un giorno, naturale e consecutivo, dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione informare per iscritto la Stazione appaltante, la quale sarà libera da ogni vincolo nei confronti del Fornitore, fatta salva l'applicazione delle penali di cui al presente documento e il risarcimento di ogni ulteriore eventuale danno.

In tale ipotesi la Stazione appaltante si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria.

11.2 FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Le fatture verranno emesse dal Fornitore secondo le seguenti modalità:

A verifica di conformità positiva avvenuta, dopo l'emissione del verbale di verifica di conformità contenente la data di accettazione della fornitura.

Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato dalla Stazione appaltante in favore del Fornitore sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, ciascuna fattura dovrà essere intestata e spedita alla Stazione appaltante e contenere il riferimento:

- all'Ordine di Fornitura;
- alla Data di Accettazione della Fornitura;
- al conto corrente, che dovrà operare nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. ove accreditare i corrispettivi previsti.

L'importo delle predette fatture verrà corrisposto dalla Stazione appaltante secondo la normativa vigente in materia.

ART. 12 - MONITORAGGIO DELLA FORNITURA

La stazione appaltante può segnalare (ad esempio a tramite email o PEC) al Fornitore, le carenze riscontrate relative ai prodotti/servizi resi.

La chiusura con soluzione del reclamo da parte del Fornitore deve avvenire entro 5 (cinque) giorni lavorativi a partire dalla data di ricezione della notifica.

Il Fornitore aggiudicatario, avrà l'obbligo di rispondere nei tempi stabiliti ai reclami inviati dalla Stazione appaltante.

Nel caso in cui dovesse avvenire la mancata soluzione del reclamo entro i 5 (cinque) giorni lavorativi stabiliti o la chiusura con soluzione del reclamo dopo i 5 (cinque) giorni lavorativi previsti, la Stazione appaltante applicherà le penali di cui al presente capitolato.

ART. 13 - OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DEL FORNITORE

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri ed i rischi relativi alla prestazione delle forniture e dei servizi connessi nonché di ogni altro servizio, anche di natura funzionale, che si rendesse necessario per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio per il personale addetto all'esecuzione contrattuale, ed ogni altro onere necessario alla piena riuscita dell'approvvigionamento nel suo complesso, in particolare:

- all'imballaggio dei prodotti, eseguito con i materiali necessari, conforme alle norme in vigore, a seconda della loro natura;

- al trasporto, al disimballo ed alla collocazione dei prodotti;
- alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della fornitura e dei servizi accessori, nonché ai connessi oneri assicurativi;
- allo sgombero e all'asporto, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui, ivi compresi quelli di imballaggio, in conformità alle norme vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.

Il Fornitore si obbliga nei confronti della Stazione appaltante ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto di quanto previsto nel presente Capitolato.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato negli Ordinativi di Fornitura. Il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo nei confronti della Stazione appaltante, assumendosene ogni relativa alea.

Il Fornitore si impegna espressamente a:

- impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione delle attività secondo quanto specificato nella Documentazione della procedura;
- rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
- predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla Stazione appaltante, per quanto di competenza, di monitorare la conformità delle prestazioni rese alle norme previste nel presente atto e nell'Ordine di Fornitura;
- predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e alla riservatezza;
- osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni e obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla Stazione appaltante;
- rispettare diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui nell'uso di dispositivi o nell'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura ed assumersi responsabilità di atteggiamenti non rispettosi di quanto precede;
- ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente appalto;
- a garantire la conformità dei prodotti oggetto della fornitura alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato e nella relativa documentazione tecnica e d'uso;
- espressamente a manlevare e tenere indenne la Stazione appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali.

Il Fornitore si obbliga a consentire alla Stazione appaltante di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Ordine di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. Anche per tal fine il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alla Stazione appaltante, laddove richiesto, anche in formato elettronico e/o in via telematica, tutti i dati e la

documentazione di reportistica delle forniture prestate.

Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Stazione appaltante.

Il Fornitore si obbliga a: dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante, per quanto di competenza, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto del contratto e dell'Ordine di Fornitura.

Con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione dell'Ordine, non qualificabili come subappalto ai sensi della vigente normativa, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare alla Stazione appaltante il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati, così come previsto dall'art. 105 comma 2 del D.Lgs. 50/16.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Stazione appaltante, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto di Fornitura.

Il Fornitore è tenuto a comunicare alla Stazione appaltante ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Stazione appaltante medesima entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

ART. 14 - VARIANTI

E' fatta salva la facoltà della Stazione appaltante di procedere alla modifica del contratto durante il suo periodo di efficacia nel rispetto di quanto previsto dall'art. 106, D.Lgs. 50/2016, così come derogato dalla normativa speciale di cui in premessa, allo scopo di consentire varianti anche se non previste nei documenti di gara iniziali e allo scopo di derogare ai termini previsti dai commi 8 e 14 dell'art. 106 del Codice per gli adempimenti nei confronti di ANAC.

ART. 15 - GARANZIE

Il Fornitore garantisce la piena proprietà dei prodotti, dei componenti materiali utilizzati per l'installazione, nonché la titolarità delle licenze d'uso dei programmi software forniti, e dichiara che tali suoi diritti sono liberi da vincoli o diritti a favore di terzi e sarà prestata la garanzia secondo quanto previsto nell'art. 9.4 del Capitolato.

Il Fornitore garantisce espressamente che i prodotti, i materiali ed i supporti sono esenti da vizi dovuti a progettazione o ad errata esecuzione o a deficienze dei materiali impiegati, che ne diminuiscano il valore e/o che li rendano inidonei, anche solo parzialmente, all'uso cui sono destinati.

Il Fornitore garantisce che i prodotti sono esenti da vizi o difetti di funzionamento da essa conosciuti e/o conoscibili e che gli stessi sono conformi alle specifiche definite nel Capitolato, e nei relativi manuali d'uso. Il Fornitore garantisce, altresì, che i programmi sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.

Le suddette garanzie sono prestate in proprio dal Fornitore anche per il fatto del terzo, intendendo la Stazione appaltante, che resta estranea ai rapporti tra il Fornitore e le ditte fornitrici dei vari materiali componenti la fornitura.

I termini di cui agli articoli 1495, 1511 e 1667 c.c. decorreranno dalla "Data di accettazione della Fornitura".

Il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili viene convenuto in 6 (sei) mesi dalla scoperta. In caso di inadempienza da parte del Fornitore alle obbligazioni di cui ai precedenti commi, la Stazione appaltante, fermo restando il risarcimento di tutti i danni, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto di Fornitura.

ART. 16 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO – INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE

Il Fornitore si obbliga ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporti di lavoro in genere, e a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.

Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

Per le prestazioni richieste il Fornitore si obbliga ad avvalersi di personale specializzato con contratto di lavoro subordinato ovvero di somministrazione di lavoro ovvero con rapporto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla Legge n. 183/2014 e successivi Decreti attuativi, nonché di lavoratori autonomi (nel rispetto di quanto previsto all'art. 105, comma 3, del d. lgs. n. 50/2016).

È a carico del Fornitore l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone alla Stazione appaltante che ha emesso l'Ordine di Fornitura, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne la Stazione appaltante.

Il Fornitore riconosce alla Stazione appaltante che ha emesso l'Ordine di fornitura la facoltà di richiedere la sostituzione di unità del personale addetto alle prestazioni che a seguito di verifica fossero ritenute, anche dietro segnalazione e/o richiesta dall'Amministrazione, non idonee alla perfetta esecuzione della fornitura e servizi connessi. In tal caso il Fornitore si obbliga a proporre e a mettere a disposizione una nuova risorsa entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione via pec da parte della Stazione appaltante, o di quello diverso che dovesse essere assegnato, pena l'applicazione delle penali, e a garantire la continuità del team di lavoro.

Il Fornitore si impegna a fornire, prima dell'inizio di qualsiasi attività, il nominativo del Responsabile preposto alla sovrintendenza dell'esecuzione dell'appalto (*Responsabile della fornitura*) comunicandone il nominativo, e le relative variazioni, alla Stazione appaltante. Il Responsabile della fornitura sarà l'interlocutore Stazione appaltante per qualsivoglia richiesta inerente alla fornitura e sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione della fornitura e dei servizi.

La Stazione appaltante si riserva, per quanto di competenza, di verificare la corretta applicazione di quanto sopra da parte del Responsabile della Fornitura, fermo restando il diritto della Stazione appaltante di chiedere eventuale risarcimento del danno.

Ai sensi di quanto previsto all'art. 30, comma 5, D. Lgs. 50/2016, nel caso in cui la Stazione appaltante riscontri che il documento unico di regolarità contributiva (DURC) segnala

un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore ed il cottimista di cui all'art. 105 del medesimo decreto), la stessa provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dalla Stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, in caso di lavori la Cassa edile.

Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore, e se del caso, del subappaltatore e dei soggetti titolari di subappalti e cottimi impiegati nell'esecuzione dell'Ordine di Fornitura, la Stazione appaltante inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. In assenza di risposta allo scadere del termine di cui al comma precedente oppure ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione appaltante pagherà, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Fornitore. Nel caso in cui la richiesta della Stazione appaltante sia stata formalmente contestata dal Fornitore, la stessa provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

ART. 17 - ULTERIORI OBBLIGAZIONI DEL FORNITORE

Il Fornitore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per l'intera durata del contratto, la documentazione richiesta e presentata per la stipula dello stesso.

In particolare, il Fornitore ha l'obbligo, per tutta la durata del contratto di:

- comunicare alla Stazione appaltante medesima ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, D.Lgs. n. 50/2016, entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo/integrativo;
- comunicare alla Stazione appaltante medesima ogni modifica negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi, anche con riferimento a quanto espresso dall'art.106 comma 1 lett. d) punto 2), entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo.

ART. 18 - CONSEGNA, VERIFICA DI CONFORMITA' E ACCETTAZIONE

La consegna e l'installazione della fornitura oggetto del presente appalto dovrà essere eseguita dal Fornitore secondo le modalità previste nel presente Capitolato ed entro i termini nello stesso stabiliti oppure entro il diverso termine, migliorativo per la Stazione Appaltante, offerto in sede di gara.

Resta inteso che la Stazione appaltante acquisisce la piena proprietà dei prodotti a partire dalla "*Data di Accettazione della Fornitura*". Prima di tale data tutti i rischi relativi ai prodotti saranno a carico del Fornitore.

Per le modalità di esecuzione della verifica di conformità si rinvia all'art. 9.2 del presente Capitolato, oltre a trovare applicazione quanto espresso nell'art. 102 del D.lgs. 50/2016.

Le attività di collaudo, in considerazione della oggettiva situazione emergenziale, dovranno concludersi nel più breve tempo possibile. Il Fornitore, pertanto, si obbliga a fornire tutto il necessario supporto per consentire la tempestiva chiusura positiva delle attività di collaudo ed a rispettare le indicazioni che a riguardo verranno fornite dalla Stazione appaltante di cui all'Ordine

di Fornitura, anche a mezzo del Direttore dell'esecuzione di quest'ultima.

Si precisa che in caso di mancata chiusura delle verifiche di conformità, ovvero di esito negativo del collaudo che si protragga oltre 15 (quindici) giorni dal suo avvio, ovvero per termine inferiore che verrà concordato dalle parti in considerazione della situazione emergenziale, si procederà all'immediata risoluzione in tutto o in parte del Contratto di fornitura ai sensi art. 1456 cc. relativamente alle apparecchiature non accettate, fatto salvo il risarcimento del maggior danno come previsto nell'art. 9.2 del presente Capitolato.

Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Fornitore.

Conclusa positivamente la verifica di conformità in contraddittorio con il Fornitore si darà atto delle suddette operazioni redigendo il "Verbale di verifica di conformità".

Su richiesta del Fornitore, la Stazione appaltante emetterà il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità positiva di tutte le prestazioni oggetto del contratto.

ART. 19 - CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

La Stazione appaltante paga i corrispettivi negli importi indicati nell'Ordine di Fornitura, successivamente alla verifica di conformità/collaudo effettuata dalla stessa, previo esito positivo dei controlli di cui all'art. 80, D. Lgs. 50/2016 (compreso quindi DURC).

Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa.

Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.

Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.; conseguentemente, al contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico del fornitore medesimo.

Resta ferma l'applicazione di eventuali disposizioni, ordinarie o speciali, di esenzione e/o riduzione e/o derogatorie e/o agevolative, delle quali dovrà essere contenuta espressa dicitura nei documenti contabili di fatturazione, in particolare l'art. 124 del D.L. 34/2020.

Gli eventuali oneri derivanti da rischi interferenziali verranno fatturati dal Fornitore e rimborsati dalla Stazione appaltante nella misura dallo stesso sostenuto e nel limite di quanto previsto dal DVRI.

Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

Il Fornitore prende atto che le fatture dovranno essere intestate alla Stazione appaltante, dovranno riportare in evidenza il numero di Codice Identificativo Gare (CIG) di riferimento che sarà comunicato successivamente dal Responsabile Unico del procedimento. Il Fornitore si impegna ad attenersi per la predisposizione e la trasmissione delle fatture elettroniche alle modalità indicate dalla Stazione appaltante.

Il bonifico, previo accertamento della Stazione appaltante della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 comunicato dal fornitore. Il Fornitore si impegna a

rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla Stazione appaltante, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.

Il Fornitore, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L. 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente appalto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alla Stazione appaltante.

ART. 20 - COSTI DELLA SICUREZZA

La Stazione appaltante, qualora ricorrano i presupposti, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, provvederà, prima dell'emissione dell'Ordine di Fornitura, a redigere il "Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze", riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà eseguito l'Ordine di fornitura medesimo e i relativi costi.

ART. 21 - PENALI E PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE

La Stazione appaltante si riserva di applicare al Fornitore le seguenti penali con riferimento alle fattispecie di seguito dettagliate:

- a) In caso di mancato rispetto della data di consegna come indicato nell'art. 9.1 del presente Capitolato, sarà applicata una penale pari allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) dell'ammontare netto contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito;
- b) In caso di ritardo nell'esecuzione delle prove di corrispondenza e di funzionamento come previsto all'art. 9.2 del presente capitolato sarà prevista una penale pari allo 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) dell'ammontare netto contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito;
- c) In caso di mancata conclusione delle verifiche di conformità entro il termine previsto nell'art. 9.2 del presente capitolato, sarà prevista una penale di pari allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) dell'ammontare netto contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito;
- d) In caso di esito negativo della verifica di conformità e mancata sostituzione dei prodotti entro il termine stabilito all'art. 9.2 del presente capitolato, si applicherà una penale pari allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) dell'ammontare netto contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito;
- e) Mancato rispetto di quanto previsto nel calendario delle manutenzioni di cui all'art. 9.6 del presente capitolato sarà prevista una penale di pari allo 0,7‰ (zero virgola sette per mille) dell'ammontare netto contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito;
- f) Ritardato o mancato intervento di manutenzione correttiva entro i termini di cui all'art. 9.7 del presente capitolato sarà prevista una penale di pari allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) dell'ammontare netto contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito;
- g) Mancato ripristino di apparecchiatura/dispositivo guasta/o entro il termine previsto dall'art. 9.7 del presente capitolato sarà prevista una penale di pari allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) dell'ammontare netto contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito;

- h) Mancata sostituzione dell'apparecchiatura guasta per la quale non è possibile il ripristino con apparecchiatura/dispositivo identica/o entro i termini previsti nell'art. 9.7 del presente capitolato sarà prevista una penale di pari allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) dell'ammontare netto contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito;
- i) Applicazione di prezzi superiori a quelli di listino ufficiale di volta in volta vigenti sulle parti di ricambio originale di cui all'art. 9.8 del presente capitolato sarà prevista una penale di pari allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) dell'ammontare netto contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito;
- j) Mancata esecuzione dell'Ordine di fornitura di cui all'art. 11.1 del presente capitolato, verrà applicata una penale pari a pari allo 1‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.
- k) Mancata soluzione della contestazione in caso di reclamo entro il termine stabilito all'art.12 del presente capitolato sarà applicata la penale pari a pari allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) dell'ammontare netto contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.

Al di fuori dei casi sopra richiamati, in caso di eventuali ulteriori prestazioni non conformi a quanto indicato nelle modalità di espletamento descritte nel presente capitolato, verrà applicata una penale variabile tra lo 0,05‰ (zerovirgolazerocinquepermille) e l'1% (unper cento) dell'importo contrattuale, per ogni inadempimento riscontrato e a seconda della gravità del medesimo.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite nel presente atto dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Stazione appaltante. Resta inteso che in caso di necessaria sospensione dell'esecuzione delle prestazioni si applica l'art. 107 del d.lgs. 50/2016.

In caso di contestazione dell'inadempimento da parte della Stazione appaltante, il Fornitore dovrà comunicare, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, alla Stazione appaltante medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano alla Stazione appaltante nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Stazione appaltante, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel Capitolato a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

La Stazione appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente atto con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo 22, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

Con riferimento al Contratto di Fornitura, qualora l'importo complessivo delle penali inflitte al Fornitore raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo complessivo del rispettivo Contratto, la Stazione appaltante ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il relativo Contratto di Fornitura, oltre al risarcimento di tutti i danni.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 22 - CAUZIONE DEFINITIVA

Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore della Stazione appaltante idonea garanzia

definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex art. 103 D.Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi di seguito stabiliti con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante l'Ordine di fornitura. La cauzione definitiva deve essere prestata in favore della Stazione appaltante, a garanzia degli impegni contrattuali, ai sensi dell'art. 103 D.Lgs. n. 50/2016. Tale garanzia, sotto forma di cauzione o fideiussione, dovrà essere pari al 10% dell'importo contrattuale.

La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta.

Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia per tutta la durata del contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo contratto.

La Stazione appaltante può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, la Stazione appaltante conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore.

La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, secondo quanto stabilito dall'art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornitura.

ART. 23 - DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno, di qualsivoglia natura, causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto della Stazione appaltante e/o di terzi, in dipendenza di ritardi, omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, il Fornitore è obbligato a presentare polizza/e assicurativa/e con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante l'Ordine di fornitura. Le polizze devono contenere le seguenti condizioni assicurative:

POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI

A) Sezione RCT

Art. 1 Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, anche per quanto svolto da persone di cui lo stesso deve rispondere, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose verificatisi in relazione all'attività svolta (comprese le complementari, accessorie, connesse e collegate).

Art. 2 Massimale

€ 5.000.000 per sinistro e per anno

Art. 3 Clausole aggiuntive

a) Lavoro presso terzi senza sotto limite

- b) Danni consequenziali e da interruzione di esercizio con un limite minimo assicurato pari al 10% del massimale
- c) Danni a terzi da incendio delle cose di proprietà dell'Assicurato con un limite minimo assicurato pari al 10% del massimale
- d) Danni agli impianti e/o macchinari oggetto dei lavori con un limite minimo assicurato pari al 10% del massimale di polizza
- e) Danni a cose di terzi che si trovano nell'ambito dei lavori

B) Sezione RCO

Art. 1 Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile per gli infortuni sofferti dai propri prestatori di lavoro.

Art. 2 Massimali € 3.000.000 per sinistro/anno con il massimo di € 1.500.000 per persona

Art. 3 Prestatore di lavoro

La definizione prevista dalla normativa in vigore al momento del sinistro

POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE PRODOTTO

Art. 1 Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione al difetto delle merci e dei prodotti oggetto dell'appalto, consegnati trasferiti dall'Aggiudicatario a terzi.

Art. 2 Massimali

€ 5.000.000 per sinistro e per anno

Art. 3 Clausole aggiuntive

- a) Danni consequenziali e da interruzione del servizio

Art. 4 Validità temporale

Le garanzie prestate dalla presente polizza devono intendersi valide per i danni occorsi dalla data di inizio del servizio oggetto dell'appalto, purché richiesti all'aggiudicatario entro due anni dal termine del servizio stesso.

NOTA DI PRECISAZIONE

La polizza RC Prodotto dovrà essere presentata dall'Aggiudicatario, unicamente qualora questi rivesta nell'ambito dell'appalto di fornitura uno sei seguenti ruoli:

- a) Produttore;
- b) Fornitore, distributore di beni oggetto della fornitura sul quale secondo quanto previsto dal D. Lgs. – Codice del Consumo, possano ricadere le medesime responsabilità del produttore. Qualora ad esempio il fornitore/distributore rivesta anche la qualifica di produttore apponendo al bene un proprio marchio.

In tutti i casi diversi da quelli sopra citati la Polizza RC Prodotto non deve intendersi richiesta.

La polizza, seppur consegnata successivamente all'esecuzione delle attività, dovrà avere efficacia retroattiva. In ogni caso si specifica che il Fornitore sarà responsabile ai sensi di quanto espresso al comma 1 dalla data di avvio di esecuzione delle attività.

Qualora, nel corso della durata del contratto, il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative, il Contratto di Fornitura si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze.

Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell'art. 1901 del c.c., la Stazione appaltante si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte del Fornitore ferma restando la possibilità per la Stazione appaltante di incamerare la cauzione a copertura di quanto versato o compensare con altri corrispettivi.

Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative e qualora la Stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà di cui al precedente comma, il Contratto di Fornitura potrà essere risolto di diritto con conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito. Resta fermo che il Fornitore, si impegna a consegnare, con tempestività, alla Stazione appaltante, la quietanza di pagamento del premio, atta a comprovare la validità della polizza assicurativa prodotta per la stipula del contratto.

ART. 24 - RISOLUZIONE

La Stazione appaltante, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il contratto di fornitura ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casi:

- il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione del contratto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura aperta;
- il Fornitore non ha prodotto la documentazione necessaria per la stipula del contratto, ivi inclusa la garanzia definitiva o le polizze assicurative;
- qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- il contratto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del Codice;
- ove applicabile, la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza dell'Ordine di Fornitura, ai sensi del precedente articolo "Danni, responsabilità civile e, ove applicabile,

- copertura assicurativa”;
- azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Stazione appaltante;
 - nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
 - nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
 - qualora nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relativamente all'affidamento e alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale.

La Stazione appaltante, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il relativo Contratto di Fornitura ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casi:

- qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, le forniture a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché dal presente Capitolato;
- mancata copertura dei rischi per tutta la durata del contratto di fornitura;
- in tutti i casi di risoluzione contrattuale espressamente previsti dal Capitolato.

Nel caso in cui la Stazione appaltante accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il contratto di fornitura, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente si assegnerà un termine assai ridotto, in considerazione della situazione d'urgenza, entro il quale il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, la Stazione appaltante ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, di incamerare la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente nonché di procedere all'esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto della Stazione appaltante al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In considerazione della oggettiva situazione d'urgenza, nelle more della situazione di contraddittorio di cui al precedente comma, la Stazione appaltante si riserva il tempestivo affidamento delle prestazioni oggetto di ritardo/inadempimento, a soggetti presenti in graduatoria e/o eventualmente a terzi, con esecuzione in danno nei confronti del Fornitore.

Resta ferma l'applicazione delle penali.

In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente atto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Stazione appaltante, anche a mezzo pec, per porre fine all'inadempimento, la Stazione appaltante stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, fatta salva la possibilità di procedere all'esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto della Stazione appaltante al risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nel caso di risoluzione del Contratto di fornitura il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi

dell'art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.

In caso di risoluzione del contratto, il Fornitore si impegna, sin d'ora, a fornire alla Stazione appaltante tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione delle obbligazioni negoziali.

In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno la Stazione appaltante incamererà la garanzia definitiva. Resta fermo quanto previsto all'art. 108 del D. Lgs. n.50/2016.

ART. 25 - RECESSO

La Stazione appaltante ha diritto di recedere dal contratto nei casi di:

- giusta causa,
- grave inadempimento del Fornitore. In tal caso è facoltà della Stazione appaltante recedere unilateralmente dal contratto, in qualsiasi momento, senza preavviso.

Nei casi di cui al comma 1, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte della Stazione appaltante delle prestazioni rese, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del Codice Civile.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- il deposito contro il Fornitore di un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero la designazione di un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto di fornitura.

La Stazione appaltante potrà, altresì, recedere - per qualsiasi motivo - dal contratto avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 del Codice Civile, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

In ogni caso di recesso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della fornitura in favore della Stazione appaltante, fino alla tempestiva sostituzione del Fornitore.

ART. 26 - RISERVATEZZA

Fatto salvo il rispetto di quanto previsto dalla normativa privacy, il Fornitore ha l'obbligo e responsabilità anche per i suoi dipendenti, collaboratori, subfornitori e subappaltatori, di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto di Fornitura e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale, pena risarcimento danni subiti dalla Stazione appaltante, che, comunque hanno facoltà di dichiarare, in caso di inosservanza di detti obblighi, la risoluzione di diritto.

ART. 27 - SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso in conformità all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 nei limiti delle deroghe della ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, e non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti della Stazione appaltante delle prestazioni subappaltate.

Si precisa che non si considera subappalto l'attività di mero trasporto della fornitura.

Ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'OCDPC 630/2020 il contratto di subappalto acquisisce immediata efficacia a far data dalla richiesta del Fornitore, fatte salve le verifiche circa il possesso dei requisiti, che saranno svolte secondo le modalità descritte dall'art. 163, comma 7, del D.Lgs.50/2016.

Il Fornitore al fine di consentire le predette verifiche si impegna a depositare presso la Stazione appaltante, *i)* l'originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; *ii)* la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016; *iii)* dichiarazione dell'appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore.

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto di fornitura, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti la Stazione appaltante revocherà l'autorizzazione. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile nei confronti della Stazione appaltante, della perfetta esecuzione del Contratto di fornitura anche per la parte subappaltata.

Il Fornitore è responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione appaltante dei danni che dovessero derivare alla Stessa o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne la Stazione appaltante da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del D. Lgs. n. 196/03.

Il Fornitore è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il Fornitore trasmette alla Stazione appaltante prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali (inclusa la Cassa edile, ove presente), assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori e verifica i requisiti dell'art. 80 anche nei confronti di questi ultimi.

L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'art. 105, comma 13, lett. a) e c), del D. Lgs. n.50/2016.

Il Fornitore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n.50/2016.

Il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Stazione appaltante entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore.

Nelle ipotesi di inadempimenti da parte del subappaltatore, ferma restando la possibilità di revoca dell'autorizzazione al subappalto da parte della Stazione appaltante, è onere del Fornitore svolgere in proprio le attività ovvero porre in essere, nei confronti del subappaltatore ogni rimedio contrattuale, ivi inclusa la risoluzione.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Stazione appaltante può risolvere il Contratto di fornitura, salvo il diritto al risarcimento del danno. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, il Fornitore si obbliga a comunicare alla Stazione appaltante il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle prestazioni affidate.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 28- BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare la Stazione appaltante, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

Qualora venga promossa nei confronti della Stazione appaltante azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, la Stazione appaltante è tenuta ad informare prontamente per iscritto il Fornitore in ordine alle suddette iniziative giudiziarie.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti della Stazione appaltante, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto di fornitura, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.

ART. 29 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto di fornitura, a pena di nullità della cessione medesima, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, la Stazione appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di fornitura.

ART. 30 - FORO COMPETENTE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Perugia, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

ART. 31 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 Reg. (UE) 2016/679 "Regolamento del Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)" si forniscono le seguenti informazioni in relazione al trattamento dei dati personali richiesti ai fini della partecipazione alla presente procedura.

1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento e del legale rappresentante (art. 13, par. 1, lett. a) Reg. (UE) 2016/679):

Titolare del trattamento dei dati è la Regione Umbria – Giunta regionale, con sede in Corso Vannucci 96 – 06121 Perugia; Email: infogiunta@regione.umbria.it; PEC: regione.giunta@postacert.umbria.it; Centralino: +39 075 5041 nella persona del suo legale rappresentante, il Presidente della Giunta Regionale;

2. Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (art. 13, par. 1, lett. b) Reg. (UE) 2016/679)

Il Titolare ha provveduto a nominare il Responsabile della protezione dei dati i cui contatti sono pubblicati nel Sito Web istituzionale www.regione.umbria.it/privacy1.

3. Modalità, base giuridica del trattamento dei dati (art. 13, par. 1, lett. c) Reg. (UE) 2016/679) e finalità del trattamento:

La Regione Umbria, in qualità di titolare tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità prevalentemente informatiche /telematiche. Il trattamento si fonda sulle seguenti basi giuridiche: esecuzione di un contratto o di una fase precontrattuale di cui sia parte l'interessato.

Il trattamento è svolto per le seguenti finalità: partecipazione alla procedura aperta per l'affidamento della fornitura di materiale sanitario da destinare all'allestimento di un ospedale da campo, di proprietà della regione Umbria, per fronteggiare l'emergenza sanitaria Covid-19 ed altre situazioni emergenziali di carattere sanitario.

Categorie di dati personali in questione (art. 14, par. 1, lett. d) Reg. (UE) 2016/679)

Dati comuni.

Obbligatorietà o facoltatività conferimento dati (art. 13, par. 2, lett. e) Reg. (UE) 2016/679)

Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di partecipare alla procedura di cui trattasi.

Eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali (art. 13, par. 1, lett. e) Reg. (UE) 2016/679)

All'interno dell'Amministrazione i dati saranno trattati dal RUP e dai suoi collaboratori

All'esterno dell'Amministrazione i dati verranno trattati da soggetti espressamente nominati come Responsabili esterni del trattamento, i cui dati identificativi sono conoscibili tramite richiesta da avanzare al Responsabile per i Dati Personali.

Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Periodo di conservazione dei dati personali (art. 13, par. 2, lett. a) Reg. (UE) 2016/679)

I dati saranno trattati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti, ovvero per i tempi previsti da specifiche normative.

Diritti dell'interessato (art. 13, par. 2, lett. b) e d) Reg. (UE) 2016/679)

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD).

L'apposita istanza alla Regione Umbria è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso la Regione Umbria (Regione Umbria/Giunta regionale - Responsabile della Protezione dei dati personali, Corso Vannucci 96 – 06121 Perugia, e-mail: dpo@regione.umbria.it).

Qualora il trattamento abbia base giuridica nel consenso aggiungere: L'interessato ha il diritto di revocare in ogni momento il consenso prestato e il diritto di richiedere la portabilità del dato ove tecnicamente possibile e secondo quanto previsto dall'art. 20 del Reg. (UE) 2016/679.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali quale autorità di controllo secondo le procedure previste.